



Notaio
Simone Ghinassi

Repertorio n. 51069 Raccolta n. 21358
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre,
alle ore diciotto.

In Firenze, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

21 ottobre 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Salvini Paolo, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 19 giugno
1951, domiciliato per la carica ove appresso, il quale
interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio
direttivo dell'Associazione:

"Associazione per Crescere insieme - Onlus", con sede in San
Casciano in Val di Pesa, via dell'Artigianato n. 26 (C.F.
94139590486), iscritta con Atto Dirigenziale n. 4135 del 14
dicembre 2007 al n. 700 del Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato presso la Regione Toscana.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,
all'assemblea straordinaria della predetta associazione
convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

adeguamento dello statuto come da Riforma del Terzo settore.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza
dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo
statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione nei
termini di statuto;
 - che sono presenti in proprio e per deleghe conservate in
atti sociali sedici soci su sedici aventi diritto di voto,
come da foglio presenze che in copia si allega al presente
atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa
avutane dal comparente;
 - che del Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente,
Presidente, nonchè i signori Laiti Domenico, Vicepresidente e
Mangani Sabrina, segretario;
 - che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi
di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti
gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto,
dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.
- Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di
cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi



per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di ventuno articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro Persone giuridiche e nei registri del volontariato e del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine intere e parte della successiva fino alle firme di un foglio, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Salvini Paolo

F.to Simone Ghinassi Notaio

1	M	Gori	Filippo	Firenze 14/06/1975	GROFP75H14D6121	Via Buozzi 30 Impruneta	goricamilia68@gmail.com	0552020511 3471706764	x	
2	F	Mantelli	Magda	Brescia 25/01/1944	MNTMGO44A65B1578	Via Buozzi 30 Impruneta Chiantigiana per Ferrone, Impruneta	goricamilia68@gmail.com	0552020511 336906371	x	
				Glasgow (GB) il				0552326323		

Rep. 51069
Racc. 21358
A

esto di
o alle
ustrando
modifiche

e, dopo

proposto
i allega
azione a
rente in

re nello
oni che,
e dalle
registro
o e del

chiesto
essendo

dei suoi
stessi
formatici
te atto,

ritto in
fiducia
e pagine
a foglio,
arato lo
e con me

1	M	Gori	Filippo	Firenze 14/06/1975	GROFPP75H14D612J	Via Buozzi 30 Impruneta	goricamilia68@gmail.com	0552020511 3471706764	x	
2	F	Mantelli	Magda	Brescia 25/01/1944	MNTMGD44A65B157B	Via Buozzi 30 Impruneta	goricamilia68@gmail.com	0552020511 336906371	x	
3	F	Franchi	Lucia	Glasgow (GB) il 04/09/1968	FRNICUG5P44Z11AB	Chiantigiana per Ferrone, Impruneta Falciari	lfranchi65@gmail.com	0552326323 3335681982	x	
4	M	Muratore Scarpi	Andrea	Impruneta (FI) 30/11/1964	MRTNDR64S30E281S	Chiantigiana per Ferrone, Impruneta Falciari	muratorescarpi@gmail.com	552326323 3314044330	x	
5	M	Muratore Scarpi	Luca	Bagno a Ripoli 06/08/1994	MRTLCU94M06A564P	Chiantigiana per Ferrone, Impruneta Falciari	muratorescarpi@gmail.com	552326323 3314044330	x	
5	M	Salvini	Paolo	Tavarnelle (FI) il 19/06/1951	SLVPLA51H192L067K	Via Venezia 2 San Casciano V.P.	home@caf.it	0558229609 3356464624	x	
6	F	Bonacorsi	Anna Maria	Grosseto il 20/12/1953		Via Venezia 2 San Casciano V.P.	home@caf.it	558229609 3357150670	x	
7	F	Mini	Rosina	Plan di sco il 10/02/1939	MNIRSN39B50G552N	Via Toniolo, 32 San Casciano	home@caf.it	0558229669 3480367167	x	
8	F	Nunziati	Manola	Firenze il 22/06/1970		Cassia per Siena 50/D San Casciano V.P.		3391176033	x	
9	F	Mangani	Sabrina	Firenze il 05/14/1969	MNGSRN69D45D612B	Via Empolese 268- S. Casciano V.P.	sabrinamangani@gmail.com	055826152 3477227585	x	
10	F	Matteucci	Ivana	Lastra a Signa (FI) il 29/03/1943	MTTVNI43C69E466W	Via Empolese 268- S. Casciano V.P.	sabrinamangani@gmail.com	055826152 3403860891	x	
11	M	Matteucci	Luciano	Lastra a Signa (FI) il 12/05/1957		Via P. Pasolini 4a	luciano.matteucci57@gmail.com	55825195 3397219248	x	
12	F	Oriandi	Cinzia	Firenze il 05/08/1961		Via P. Pasolini 4a		055825195 3923803896	x	
13	F	Genovese	Carmela	Barcellona PG 31/7/52		Via Volterrana nord 220 cap 50025 Montespertoli	nicoelina@gmail.com	3285728420	x	
14	M	Laiti	Domenico	Brescia 20/01/52	LTADNC52A20B157N	Via Volterrana nord 220 cap 50025 Montespertoli	nicoelina@gmail.com	339381027	x	
	M	Checucci	Emanuele	Firenze 05/12/1969		Via Roma 45 San Casciano V.P.			x	



Rep. n° 51069
Racc n° 21358
Allegato B

STATUTO

"ASSOCIAZIONE PER CRESCERE INSIEME ODV - ETS"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1. E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER CRESCERE INSIEME ODV" in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE PER CRESCERE INSIEME ODV".
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto delle norme del D.Lgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 1.3. La sede legale è nel Comune di di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via dell'Artigianato n. 24-26.
- 1.4. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività - Oggetto

- 2.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.2. Le attività che si propone di svolgere soprattutto in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati sono:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-



mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

2.3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà svolgere altre attività connesse o affini a quelle sopra elencate, nonchè compiere atti e concludere operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.4. L'attività dell'Associazione sarà svolta in via prevalente sul territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e dei Comuni limitrofi.

Articolo 3 - Ammissione e numero associati

3.1. Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

3.2. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero degli associati sia divenuto inferiore al minimo di legge, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto l'Associazione si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3.3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, denominazione, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;

b) l'impegno a versare la quota sociale e l'eventuale quota una tantum qualora determinata dall'Assemblea;

c) l'obbligo ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti

e alle sociali.

3.4. L'ammissione dell'associazione rispettando la volontà di chi ha presentato la domanda, annotata, associati.

ni motivare la decisione e la missione e

3.5. Qualora l'Organo di amministrazione della gioventù, sulla base delle istanze presentate, non ammette la domanda, ne deve motivare la decisione.

amministrativa delle attività dei nuovi associati.

3.6. La domanda di ammissione deve essere presentata entro un mese dalla data di presentazione della domanda, che siano state approvate le medesime.

3.7. Per la partecipazione degli associati.

3.8. I nuovi associati partecipano alle attività dell'Associazione partecipando alle attività del titolo pa

6.1. Gli associati - votare - to;

- esaminare - frequen - eleggere - essere - trollarne

- prendere - dere vis - tare i v - concor - attività - partec - dall'Ass - essere - document

e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

3.4. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro degli associati. L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3.5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi associati.

3.6. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro degli associati, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

3.7. Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio degli associati è quello comunicato all'Organo Amministrativo.

3.8. I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli associati

6.1. Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata, ai sensi di legge.



6.2. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1. La qualità di associato si perde per recesso ed esclusione.

5.2. Recesso

5.2.1. Poichè l'Associazione è costituita a tempo indeterminato, l'associato ha diritto di recedere in ogni momento; il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Organo Amministrativo.

5.2.3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti tra associato e l'Associazione il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

5.3. Esclusione

5.3.1. L'esclusione dell'associato può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, e dai regolamenti interni;
- d) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi all'Associazione.

5.3.2. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo; l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea, che può annullare la delibera, nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso.

5.3.3. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione agli associati destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

Articolo 6 - Organi sociali

6.1. Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea;

- l'Organo
- il Pres
- il Vice

6.2. Tutt
so delle
ricoperto

7.1. L'as
Amministr
dalla chi
approvare
ed approv
convocata
ritenga c
un decime
all'ordin
fuori del

7.2. La
affission
convocazi
meno quin
con l'inc
nanza in
materie c

7.3. L'a
luoghi,
zioni, de
- che si
segretari
la formaz
- che si
re l'ide
lo svolg
sultati
- che s
adeguata
zione;
- che si
scussion
l'ordine
- che si
dio e o
affluire
sarà pre
In tutti
la riuni
7.4. Har
sociati
associat
te dele

- l'Organo di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice Presidente.

6.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 7 - Assemblea

7.1. L'assemblea degli associati è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno sociale, in seduta ordinaria per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per discutere ed approvare il programma relativo all'attività, e può essere convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

7.2. La convocazione dell'assemblea viene effettuata mediante affissione presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione, oppure mediante e-mail divulgata o spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7.3. L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

7.4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato, anche se membro



dell'Organo di Amministrazione, salvo per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità degli stessi membri dell'Organo. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7.5. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

7.6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

7.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- indica le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne formula gli indirizzi.

Articolo 8 - Organo di Amministrazione

8.1. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli associati per un periodo non superiore a tre anni, con scadenza all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

8.2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un componente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; nel caso che non disponga di tale graduatoria, procederà alla cooptazione. La nomina del nuovo membro ha la durata sino alla fine del mandato del consiglio.

8.3. L'O
dopo l'el
president
degli ass
Comitati
done e re
8.4. L'O
sociazion
attività,
samente
8.5. L'O
teri per
zione, s
tro a:

- determ
- rio; app
- zio e le
- delibe
- mobili;
- censione
- zione di
- personali
- delibe
- l'Associa
- assume
- done il
- stipula
- fissare
- emanar
- gli orga
- delibe
- ciato no
- toporre
- L'Organo
- re una
- Amminist

8.7. L'O
con la
delibera
della ma
8.8. È
Amminist
condizio
cati e
nire in
tati. Ve
dera ter
deve pur
tire la
relativo

8.3. L'Organo di Amministrazione, nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Può provvedere, inoltre, all'istituzione di Comitati, determinandone le competenze specifiche e nominandone e revocandone i componenti.

8.4. L'Organo di Amministrazione promuove l'attività dell'Associazione, reperisce i fondi per il finanziamento delle sue attività, decide su ogni altra questione che non sia espressamente riservata dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

8.5. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare, provvede tra l'altro a:

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario; approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; l'accettazione di eredità, legati e donazioni; l'accensione di mutui; la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali; la concessione di garanzie reali o personali;
- deliberare i disciplinari relativi all'organizzazione dell'Associazione;
- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- stipulare accordi con collaboratori esterni;
- fissare le quote da versarsi da parte degli associati;
- emanare regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi dell'Associazione;
- deliberare in merito alla perdita della qualifica di associato nonché in merito all'esclusione degli associati da sottoporre all'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare una parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Amministratori.

8.7. L'Organo di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.8. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro relativo.



Articolo 9 - Presidente

9.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea degli associati.

9.2. Il Presidente può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti; ha facoltà di riscuotere somme e rilasciare quietanza; firma contratti, accordi, convenzioni e transazioni e in generale tutti gli atti dell'Associazione.

9.3. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Organo di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Articolo 10 - Vice Presidente

10.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; la sua firma fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Organo di controllo

11.1. Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 117/2017, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

Articolo 12 - Organo di revisione legale dei conti

12.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

Articolo 13 - Patrimonio dell'ente

13.1. Il

- dai b
prietà c
- da ev
di bilan
- da co
ri.

13.2. Le

- quote
- ricava
- rimbor
- ogni

sociale,

13.3. I

tività
finalità

14.1. L

modo in
ti, non
sociazio
amminist
anche i
mento in

14.2 L'

comprens
comunque
taria
previsto

15.1. L

sarie a
attività
buti pu
rendite
nonché
le, di
Per le
ne può
mente s

Artico

16.1. I

di ogni
strativ
stato
zione,
sione c
co e f
lità s

13.1. Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari.

13.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e dalle quote associative;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata che concorra a incrementarne l'attivo sociale, ammessa a norma del D.lgs. 117/2017.

13.3. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Divieto distribuzione utili

14.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.2 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 15 - Risorse economiche

15.1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16 - Esercizio sociale - Bilancio - Avanzi di gestione

16.1. L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto delle prescrizioni tutte del



D.lgs 117/2017 e s.m. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

16.2. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

16.3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 18 - Volontari

18.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

18.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

18.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 - Lavoratori

19.1. L'associazione non può avvalersi esclusivamente del lavoro retribuito per lo svolgimento delle attività. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte.

20.1. I volontari non possono essere assunti a tempo pieno o a tempo parziale, né essere assunti a tempo pieno o a tempo parziale, né essere assunti a tempo pieno o a tempo parziale. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte.

21.1. Il volontario non può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale, né essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale, né essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte. In ogni caso, la retribuzione deve essere determinata in base alla natura e alla complessità delle attività svolte.

19.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

20.2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Articolo 21 - Rinvio a norme di legge

21.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

F.to Salvini Paolo

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
presente, redatto su 8 fogli e si rilascia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Firenze, il 27 OTT. 2020

Simone Ghinassi Notaio

